



COMUNE DI BRONTE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 20-10-2015 Numero 89

Oggetto: Approvazione schema di accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di Catania (Presidenza) e il Comune di Bronte.

L'anno duemilaquindici del giorno venti del mese di ottobre alle ore 12:50 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

CALANNA GRAZIANO	SINDACO	P
SAITTA ANGELA	VICE SINDACO	A
BIUSO NUNZIO	ASSESSORE	P
BORTIGLIO FRANCESCO	ASSESSORE	P

Presenti n. 3 Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE BATTISTA FABIO MARTINO.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.



COMUNE DI BRONTE

LA GIUNTA

Vista la proposta del settore/area/servizio n. 103 del 19-10-2015 relativa all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale:

Visti i pareri espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo e che, integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di demandare al responsabile del servizio proponente CORDARO ANTONELLA l'esecuzione di quanto testè deliberato.

Dichiarare Immediatamente Esecutiva la presente deliberazione, con separata votazione ed esito unanime, ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI BRONTE

Settore/Area/Servizio

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.103 DEL 19-10-2015


Oggetto: Approvazione schema di accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di Catania (Presidenza) e il Comune di Bronte.

Data 19/10/2015

Il Capo Area Proponente
CORDARO ANTONELLA

Data 19/10/2015

Il Responsabile del procedimento




COMUNE DI BRONTE

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato; per quanto concerne la **Regolarita' tecnica**
esprime parere : Favorevole

Data: 19-10-2015

Il Responsabile dell'Area
CORDARO ANTONELLA



COMUNE DI BRONTE

PREMESSO

- Che l'art. 54 del D.Lgs.vo 28 agosto 2000, n. 274, prevede che il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26.03.2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni sopra indicati, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Che la disposizione di cui all'art. 54 del D. Lgs.vo 28 agosto 2000, n. 274 è altresì richiamata da altri testi normativi, che prevedono anch'essi la possibilità per il giudice di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità.
- Che la prestazione socialmente utile può essere svolta presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le aziende sanitarie o presso enti od organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato previa la stipula di apposita convenzione tra il Tribunale di Catania e l'UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) e tra quest'ultimo e le diverse istituzioni previste dalla legge.
- Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle suddette convenzioni.
- Che fra il Tribunale di Catania e l'UEPE è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2011 in data 15/05/2012;
- Che il Comune di Bronte ha manifestato, giusta nota prot. n. 22056 del 16/09/2015, la propria disponibilità ad accogliere eventuali condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, al fine della stipula della relativa convenzione stante il valore sociale di tale azione;
- Rilevato, che in data 23 settembre 2015, tra il Comune di Bronte e l'UEPE è stata sottoscritta la convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nonché per l'attuazione dell'istituto di diritto sostanziale della messa alla prova;
- Visto lo schema di convenzione, fornito dalla Presidenza del Tribunale di Catania, di seguito allegato;
- Visti i DD. Leg.vi 29/93 e 267/2000 con le successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
-

PROPONE

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare la Convenzione/Accordo, di durata triennale, con il Tribunale di Catania, nel testo composto da n. 10 articoli e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Autorizzare il sindaco pro tempore di questo Comune alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
4. Prendere atto, altresì, che in base all'art. 2 dell'Accordo/Convenzione i costi a carico del Comune sono limitati all'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché alla responsabilità civile verso terzi;
5. Dare atto che l'approvazione dell'allegato Accordo/Convenzione non necessita di alcun impegno di spesa e, pertanto, non necessita di alcun parere contabile;



COMUNE DI BRONTE

6. Di individuare nell'attività di manutenzione del verde pubblico l'attività cui adibire i soggetti eventualmente assegnati;
7. Dare mandato agli uffici comunali competenti di assumere tutti i successivi atti necessari all'adempimento degli obblighi assunti dal Comune di Bronte con la sottoscrizione della convenzione de qua;
8. Dichiarare la Deliberazione che l'organo esecutivo andrà ad assumere immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.
9. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti organi indirizzo politico" voce "delibere di G.M.".

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA

PRESIDENZA

E

COMUNE DI BRONTE

**ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

PREMESSO

Che fra il Tribunale ordinario di Catania e L'UEPE è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 15.05.2012;

Che, ai sensi di tale accordo, L'UEPE fra l'altro si è impegnato a favore l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

Che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) – il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

Che il Comune di Bronte, con sede a Bronte, in via Arcangelo Spedalieri n. 40, C.F. 00291400877 qui rappresentato dall'avv. Graziano Calanna, nato a Catania il 14 marzo 1971, che interviene in qualità di Sindaco pro tempore e legale rappresentante è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

SI CONVIENE

Quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Bruno Di Marco, Presidente del Tribunale di Catania, giusta delega di cui in premessa e il Comune di Bronte come meglio sopra identificato e rappresentato.

CONVENZIONE

Art. 1

Attività da svolgere

Il Comune di Bronte, in premessa precisato consente che n. 6 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

Il Comune di Bronte specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- 1) manutenzione verde pubblico;

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere <<attività non retribuita>>, le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Art. 3

Coordinatori delle prestazioni

Il Comune di Bronte che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

Il Comune di Bronte, per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il

condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento:

- 1) Dott. Ing. Salvatore Caudullo, titolare di P.O. - VII Area "LL. e Servizi Manutentivi";
- 2) Sig. Longhitano Francesco, istruttore tecnico.

Il Comune di Bronte si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

Art. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune di Bronte si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.

Il Comune di Bronte si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto al Comune di Bronte di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico del Comune di Bronte.

Art. 6

Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all'UEPE e al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

Art. 7

Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all'UEPE e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 8

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento del Comune di Bronte.

Art. 9

Relazione sull'applicazione della convenzione

Il Comune di Bronte, d'intesa con l'UEPE, predispose semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art. 10

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha la durata di tre anni a decorre dalla data di sottoscrizione.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generali affari penali.

Catania

IL PRESIDENTE
del Tribunale Ordinario di Catania

IL SINDACO
del Comune di Bronte



COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

CALANNA GRAZIANO

L'ASSESSORE ANZIANO

BIUSO NUNZIO

IL SEGRETARIO GENERALE



BATTISTA FABIO MARTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 24-10-15 al 04-11-15 senza opposizioni o reclami.

Bronte,

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile della Pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il: 20-10-15

- Perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12 comma 2. L.R. n. 44/91);
 Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L. R. n.44/91);

Bronte li 20/10/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA DI GIUNTA N. 89 del 20-10-15